



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n. 231**

**Approvato dal Liquidatore Unico
di Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione
il 31 ottobre 2025**

1. PREMESSA.....	5
2. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.....	5
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.....	6
4.2 I reati previsti dal Decreto.....	7
4.3 I reati commessi all'estero.....	8
4.4 I reati tentati	8
4.5 Il procedimento di accertamento dell'illecito	9
4.6 Le sanzioni previste dal Decreto	9
4.7 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	11
4. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	13
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.	15
6.1 Finalità del Modello	15
6.2 Destinatari del Modello.....	16
6.3 Aggiornamento del Modello.....	17
6.4 Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello	17
6.5 Struttura del Modello di Autostrade Meridionali S.p.A.....	18
6.6 I documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello	19
6.7 Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari	20
6. IL CONTESTO AZIENDALE.....	21
7.1 Il modello di <i>governance</i>	21
7.2 Il sistema organizzativo	22
7.3 Il sistema di deleghe e procure.....	22
7.4 Il sistema normativo interno.....	23
7.5 Il sistema di controllo.....	23
7.6 Attività affidate in <i>outsourcing</i>	23
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	24
8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	24
8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
9.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	26
9.2 Nomina	26
9.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	26
9.4 Durata e revoca.....	27
9.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
9.6 Reporting verso gli Organi Sociali	30
9.7 Regolamento di funzionamento dell'OdV.....	30
9.8 Rapporti tra l'OdV ed il Collegio Sindacale	30
9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
10.1 Flussi informativi <i>ad hoc</i> e periodici verso l'Organismo di Vigilanza	31
10. SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	32
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO.....	33
12.1 La comunicazione del Modello	33
12.2 Formazione del Personale	34
12.3 Informativa ai Destinatari terzi	34

DEFINIZIONI

SAM o Società	Autostrade Meridionali S.p.A. in liquidazione
Gruppo	Società controllate direttamente o indirettamente da ASPI
Decreto o D.Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo ASPI che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società fa costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Organo di Gestione delle Segnalazioni	Organo costituito con la responsabilità di presidiare il processo di gestione delle segnalazioni Whistleblowing relative alla Società, valutarne l'adeguatezza, suggerire eventuali interventi migliorativi sul processo, promuovere le necessarie azioni di informazione e formazione, in coerenza con la Linea Guida "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI"
Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI	Documento che formalizza la governance, il processo e i principi di controllo per la gestione delle segnalazioni per le Società del Gruppo Autostrade per l'Italia con lo scopo di garantire la conformità al D. Lgs. 24/2023
Segnalazioni	Ai fini del presente Modello Organizzativo, le violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o rapporto di lavoro con la Società consistenti in <i>"condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società"</i> .
Reati o reati presupposto	Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
Aree a rischio reato o aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 231/2001)
Organi Sociali	Liquidatore Unico di SAM e Collegio Sindacale

Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto: <i>“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”</i> .
Soggetti Subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto: <i>“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”</i> (ovvero i Soggetti Apicali)
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Protocolli	Complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale
Piattaforma Whistleblowing	Strumento informatico adottato da SAM per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell'apposita sezione di ciascun canale di segnalazione e che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

SAM – da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

2. AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Autostrade Meridionali S.p.A. è stata costituita il 21 maggio 1925 ed ha come scopo principale la gestione in concessione dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. La Società è controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A. ed è quotata sul listino di Borsa Italiana, dove è presente nell'indice FTSE Italia Small Cap.

SAM, fino al momento della messa in liquidazione, ha svolto le seguenti attività:

- a) progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada Napoli-Salerno, ad essa già assentita in concessione;
- b) promozione, progettazione, costruzione ed esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
- c) partecipazione in enti aventi fini analoghi;
- d) attività strumentali e secondarie per la gestione in regime di concessione delle infrastrutture di sosta e corrispondenti adduzioni connesse alla suddetta rete autostradale.

Si ricorda che a seguito della scadenza della Convenzione Unica sottoscritta con l'ANAS il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prescritto alla Società di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste in Convenzione con il Concedente, nelle more del perfezionamento del subentro nella Concessione della A3 Napoli-Salerno del nuovo Concessionario.

In data 8 aprile 2024 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato all'unanimità lo scioglimento volontario della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1, n. 6 del Codice Civile, e dell'art. 34 dello Statuto, e, per l'effetto, di porre la medesima in liquidazione.

È stato pertanto nominato un Liquidatore Unico, fino a revoca o dimissioni, a cui è stato conferito ogni più ampio potere per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale e per compiere tutti gli atti utili a tal fine. In data 29 aprile 2024 è avvenuta l'iscrizione presso il Registro delle imprese di Napoli della delibera di Assemblea Straordinaria della Società che ha approvato lo scioglimento volontario della Società. Pertanto, a partire da tale data ha efficacia lo scioglimento della Società, la cessazione dalla carica dei precedenti Amministratori e l'assunzione della carica da parte del Liquidatore Unico.

La Società pertanto prosegue la propria attività limitatamente e strumentalmente per la realizzazione delle operazioni liquidatorie del patrimonio sociale.

Oltre agli organi sociali, opera tramite una semplificata struttura organizzativa.

I titoli azionari rappresentativi del capitale sociale della Società risultano tuttora quotati al segmento FTSE Italia Small Cap di Borsa Italiana.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico sia delle persone giuridiche sia delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Ente" o "Enti") per alcune tipologie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (Soggetti Apicali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Subordinati).

L'Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 del Decreto).

Oltre alle circostanze sopra descritte, il Decreto richiede, al fine di poter affermare la responsabilità dell'Ente, anche l'accertamento della sua colpa organizzativa, da intendersi quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti di cui ai *sub* punti a) e b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente.

4.2 I reati previsti dal Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione dei reati presupposto previsti espressamente dal Decreto, con riferimento alle seguenti categorie di reato:

- i. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001 con abrogazione dell'Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.);
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- iii. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001);
- v. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1, D.Lgs. 231/2001);
- vi. Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001);
- vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001);
- viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001);
- ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001);
- x. Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001);
- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001);
- xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001);
- xiii. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies* 1, D.Lgs. 231/2001);
- xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. 231/2001);
- xv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/2001);
- xvi. Reati transnazionali in materia di associazioni criminali, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- xvii. Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xviii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xix. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xx. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/2001);

- xxi. Reati tributari (art 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xxii. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xxiii. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/2001);
- xxiv. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*, D.Lgs. 231/2001);
- xxv. Reati contro gli animali (art. 25-*undevicies*, D.Lgs. 231/2001).

All'esito delle operazioni di *Risk assessment* svolte in considerazione dell'attività della Società e della fase liquidatoria, nonché del suo attuale assetto organizzativo ed operativo, non risultano rilevanti, né teoricamente realizzabili i reati di cui ai precedenti punti: iv; v; viii; xiii; xvi; xx; xxii; xxiii; xxiv; xxv.

In ogni caso, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi, sistemici e procedurali - adottati dalla Società per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo a mitigare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Per l'elencazione completa dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato del Modello "*Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001*".

4.3 I reati commessi all'estero

In base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati presupposto consumati all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- b) l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- c) l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- d) se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- e) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- f) il *reo* al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

4.4 I reati tentati

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei reati presupposto previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di

ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

4.5 Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per la commissione di un illecito amministrativo derivante da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38¹ che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, ossia prima della commissione del fatto illecito, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

4.6 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

¹ Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.*" Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del Decreto, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere).

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il giudice determina il numero di quote sulla base dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati², sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - o da Soggetti Apicali;
 - o da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quanto alla tipologia e alla durata³ delle sanzioni interdittive, queste sono stabilite dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività da questi svolta

² Il legislatore ha previsto la possibile applicazione delle sanzioni interdittive solo per alcune fattispecie di reato delle seguenti categorie: artt. 24 e 25; art. 24-bis; art. 24-ter; art. 25-bis; art. 25-bis.1; art. 25-ter; art. 25-quater; art. 25-quater.1; art. 25-quinquies; art. 25-septies; art. 25-octies; art. 25-novies; art. 25-undecies; art. 25-duodecies; art. 25-terdecies; art. 25-quaterdecies; art. 25-quinquiesdecies; art. 25-sexiesdecies.

³ Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. La nuova Legge anticorruzione (n. 3 del 9 gennaio 2019) ha modificato, tra gli altri, l'art. 25 del Decreto, determinando la durata delle sanzioni interdittive – per i reati qui indicati – in misura compresa tra i quattro e i sette anni per gli Apicali e tra i due ed i quattro anni per i Subordinati. La medesima disposizione prevede, inoltre, al comma 5-bis quanto segue: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di

per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

Vale la pena ricordare che in luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Infine, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi di responsabilità dell'Ente stesso nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto).

L'inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente costituisce il reato di "Inosservanza delle sanzioni interdittive" previsto dall'art. 23 del Decreto.

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo⁴ o del profitto⁵ del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Occorre, infine, osservare che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: *a)* il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto); *b)* il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

4.7 L'adozione e l'attuazione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, sia da Soggetti Apicali sia Soggetti Subordinati.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, prevede che l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

⁴ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

⁵ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente (cfr. Cass. S.U. 25.6.2009 n. 38691). Nel caso di reati commessi in violazione della normativa in materia ambientale o della salute e sicurezza sul lavoro, il profitto è considerato equivalente al risparmio di spesa che l'Ente ha conseguito in virtù della condotta illecita.

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione (ovvero un Modello 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ovvero l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti Apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'Ente non è responsabile ai sensi del Decreto.

Nello stesso modo, l'art. 7 del Decreto configura la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati realizzati da Soggetti Subordinati, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, in tale caso, l'adozione del Modello da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto, l'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello 231, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, che questi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”* ;
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”* ;
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”* ;
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”* ;
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Infine, il Modello 231 deve prevedere delle idonee modalità di gestione delle segnalazioni, tutelando gli autori delle stesse, conformemente alle prescrizioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In particolare, la suddetta Legge di revisione in materia di c.d. *whistleblowing* ha abrogato i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6, D.lgs. 231/2001.

SAM, secondo il Sistema adottato dal Gruppo, si è conformata alle prescrizioni in materia di *Whistleblowing* che permette a Esponenti aziendali e a Terzi di comunicare, con tutela da atti discriminatori e riservatezza, la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o della U.E. che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello 231 non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

4. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

SAM, nella predisposizione e l'aggiornamento del presente Modello, si è ispirata alle Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria (di seguito, per brevità, “Linee guida”) ed alle più rilevanti Circolari emesse da questa (come ad esempio quella del 4 novembre 2015 che affronta i temi in materia di delitti contro l'ambiente e quella del giugno 2020 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai tempi del COVID-19).

Il percorso indicato dalle Linee guida per l'elaborazione del Modello 231 può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione del reato;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management*, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo di gestione;
- la comunicazione al personale e la formazione.

Con riferimento ai reati colposi, invece:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e l'addestramento;
- la comunicazione e il coinvolgimento del personale;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
 - documentazione dei controlli;
 - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello 231 e/o del Decreto;
 - individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle strutture aziendali, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Infine, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello 231, SAM ha altresì tenuto in considerazione i principali provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

6.1 Finalità del Modello

SAM ritiene che l'adozione ed il conseguente costante aggiornamento del Modello 231, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti etici, corretti e trasparenti.

Finalità perseguita con il Modello è, altresì, la costruzione di un sistema di controllo volto a prevenire i reati per i quali trova applicazione il Decreto, commessi da Soggetti Apicali o Subordinati, dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto medesimo.

- In particolare, attraverso il presente Modello, SAM, compatibilmente con l'esercizio dell'attività rivolta esclusivamente al compimento delle operazioni di liquidazione del patrimonio sociale e rispetto a quanti risultano attualmente dall'Organigramma aziendale intende segnatamente perseguire le seguenti finalità: rafforzare il sistema di *corporate governance* che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato e organico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità, promuovendo l'esercizio delle attività aziendali con professionalità, diligenza, onestà e correttezza;
- informare i Destinatari del Modello – come definiti al paragrafo successivo – dell'esistenza del Modello stesso e della necessità di conformarsi ad esso;
- formare i Destinatari interni del Modello, ribadendo che SAM non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui SAM si ispira e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di SAM, che la commissione di un reato presupposto – anche solo in termini di tentativo – nel malinteso interesse o vantaggio della Società, può dare luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti di SAM, esponendola a ricadute finanziarie, operative, d'immagine e reputazionali;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporterà, indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni.

6.2 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito, anche, i “Destinatari”) e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell’ambito delle specifiche competenze:

- L’Organo amministrativo (il Liquidatore Unico) e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito, anche, gli “Amministratori”), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (di seguito, anche, i “Sindaci”);
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito, anche, “Dipendenti”, “Personale” o “Destinatari interni”); Per dipendenti si intendono tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi il personale dipendente in regime di distacco;
- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere; di seguito, anche, “Destinatari terzi”).

► I Soggetti Apicali

Assume rilevanza, in *primis*, la posizione del Liquidatore Unico.

Infine, nel novero dei Soggetti Apicali vanno ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, i Responsabili delle Strutture aziendali a diretto riporto del Liquidatore Unico ed i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

► I Soggetti Subordinati

Nella nozione di soggetti in posizione subordinata rientrano tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.), nonché tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi il personale dipendente in regime di distacco. Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, ecc.).

► I Destinatari terzi

Tra i Destinatari terzi rientrano, in particolare, tutti i soggetti che non rivestono una posizione “apicale” o “subordinata” nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello 231 in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria e organizzativa di SAM, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un Soggetto Apicale, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente per SAM.

Nell’ambito di tale categoria, quindi, possono farsi rientrare i consulenti, i fornitori, gli appaltatori di opere o di servizi, i *partner* commerciali e finanziari e tutte le terze parti in genere con le quali la Società intrattiene rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura.

6.3 Aggiornamento del Modello

A norma dell'art. 6 Decreto, il Liquidatore Unico di SAM sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello 231.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello 231, sono riconducibili, a titolo meramente esemplificativo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello 231 a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello 231, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica" (come, ad esempio, le esperienze provenienti da procedimenti penali e gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV).

Il Modello è approvato dal Liquidatore Unico di SAM.

Il Modello 231 di SAM, adottato dal 2003 dal Consiglio di Amministrazione, è stato oggetto, negli anni, di numerosi interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale ed organizzativo.

6.4 Il percorso di costruzione e aggiornamento del Modello

Il processo di definizione e dei successivi aggiornamenti del Modello 231 è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

Fase 1: Individuazione delle aree a rischio reato

In primo luogo, è stata effettuata una ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante (organigramma, processi, procure, ordini di servizio, ecc.) e lo svolgimento di interviste con soggetti di SAM informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie Strutture / Unità aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

Sono state quindi individuate le aree aziendali nell'ambito delle quali potrebbe, "astrattamente", essere commesso uno dei reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto (aree a rischio reato), e le relative attività sensibili (ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto). Successivamente, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio e le relative modalità esemplificative di commissione del reato.

Fase 2: Risk assessment

Individuati i potenziali rischi (modalità esemplificative di commissione del reato), si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nelle aree a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi reato.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (protocolli e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni, sistema dei poteri, organizzazione, contratti di *service*, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle Strutture / Unità aziendali. In un'ottica di economia, integrazione ed efficienza del sistema di controllo interno, nella fase di *risk assessment* sono stati considerati anche i presidi di controllo implementati dalla Società ai fini della *compliance* ad altre normative, quali ad esempio la L. 262/05. Il sistema di controllo interno implementato a tal fine costituisce, infatti, un presidio rilevante anche per la mitigazione dei rischi di commissione di alcuni reati societari (art. 25-ter) e dei reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*).

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte con il supporto di società del Gruppo o esterne (*outsourcing*).

Fase 3: Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee guida di Confindustria, dalla giurisprudenza disponibile in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla dottrina prevalente in materia di D.Lgs. 231/2001 e dalle migliori prassi applicative del Decreto in materia di definizione, aggiornamento e implementazione dei Modelli 231.

Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

6.5 Struttura del Modello di Autostrade Meridionali S.p.A.

La Società ha inteso predisporre un Modello pur conforme allo standard approvato dalla Capogruppo, che tenesse tuttavia conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare il sistema di controllo esistente ed i relativi organismi che lo monitorano.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree a rischio, finalizzato a prevenire la commissione, ovvero la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Il Modello di SAM è costituito dalla presente "Parte Generale" – la quale contiene i principi cardine dello stesso – e da due "Parti Speciali":

- a) Parte Speciale A - Aree a rischio reato;
- b) Parte Speciale B - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nella Parte Speciale A sono indicate, per le categorie di reato che in esito delle attività di *Risk assessment* presentano concreta potenzialità commissiva:

- i. i principi generali di comportamento – intesi come doveri e obblighi – applicabili a tutte le aree a rischio reato nonché, specificamente, rilevanti per le singole categorie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- ii. le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- iii. le Strutture aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- iv. Reati aventi concreta potenzialità commissiva e le relative esemplificative modalità di commissione;
- v. i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi.

La Parte Speciale B dedicata specificatamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, invece, descrive:

- i. i reati di cui all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001;
- ii. i criteri e la valutazione dei rischi;
- iii. i principi e le norme di comportamento in materia;
- iv. la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il sistema disciplinare della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- v. gli adempimenti giuridici connessi ad emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche e consultazioni;
- vi. la sorveglianza sanitaria;
- vii. l'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- viii. il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, il Modello 231 prevede l'Allegato denominato "*Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001*", che contiene l'elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni comminabili all'Ente collettivo e il "*Sistema Disciplinare*", che, ai fini dell'efficace attuazione del Modello, contiene un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

6.6 I documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e con le regole previste negli altri documenti nel seguito elencati come parte integrante del sistema di controllo interno della Società.

Per le finalità che il Modello intende perseguire, costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti, fermo restando che ogni documento persegue una propria finalità:

- il **Codice Etico di Gruppo ASPI**, contenente l'insieme dei principi generali ed i criteri di condotta che devono essere applicati da tutti i Destinatari del Modello. È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria;
- **Linea Guida Anticorruzione di Gruppo ASPI**, contenente l'insieme dei principi generali volti ad integrare le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nel Gruppo,

con l'obiettivo di elevare ulteriormente nei Destinatari la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati;

-
- **Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI;**
- il **sistema organizzativo** (cfr. paragrafo 7.2) ed il **sistema di deleghe e procure** (cfr. paragrafo 7.3), nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire poteri, responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno di SAM nelle aree a rischio reato;
- il **sistema normativo interno** (cfr. paragrafo 7.4), ovvero l'insieme di protocolli definiti da SAM per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Ne consegue che integrano il Modello tutti i suddetti ulteriori documenti definiti da SAM per il presidio dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001.

La diffusione interna di tali documenti è assicurata mediante apposita comunicazione aziendale via mail al personale in forza.

6.7 Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione di SAM è basato sui seguenti principi:

- definizione, su base annuale, delle risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole Strutture aziendali e del perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- rilevazione/analisi degli scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzando le cause e riportando i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;
- monitoraggio della conformità del processo autorizzativo rispetto al sistema di deleghe e procure interno;
- predisposizione, su base annuale/semestrale, di una rendicontazione, a cura del liquidatore, dei risultati dell'attività liquidatoria agli Organi di controllo.

Tale sistema di controllo di gestione garantisce:

- la pluralità dei soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, in modo da assicurare che tutti gli esborsi siano richiesti, autorizzati ed effettuati da Strutture diverse o da soggetti per quanto possibile distinti;
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio;
- la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

Gestione dei flussi finanziari

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto, la Società ha adottato un sistema di controllo interno per la gestione finanziaria e dei rischi finanziari che prevede:

- la determinazione degli obiettivi generali, delle strategie e delle politiche a cui si ispirano la gestione finanziaria e la gestione dei rischi finanziari, nel rispetto dei vincoli definiti dall'attività in concessione in essere;
- l'identificazione dei ruoli, responsabilità e attività funzionali al processo di gestione finanziaria e di gestione dei rischi finanziari;
- la definizione delle modalità di determinazione dell'esposizione ai rischi finanziari, degli obiettivi di gestione degli stessi, nonché delle linee guida per la definizione di strategie e per l'uso degli strumenti finanziari derivati;
- la definizione delle modalità di gestione degli adempimenti richiesti per soddisfare le esigenze informative e di controllo;
- la definizione dei meccanismi di controllo e delle linee guida per l'emanazione di procedure finanziarie e amministrativo/contabili con riferimento alle operazioni finanziarie.

6. IL CONTESTO AZIENDALE

7.1 Il modello di governance

Autostrade Meridionali S.p.a. è una società per azioni disciplinata dalle norme del codice civile e soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497 – bis c.c, da parte di Autostrade per l'Italia Spa.

In virtù della messa in stato di liquidazione volontaria, assunta con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 8 aprile 2024, risulta attualmente soggetta altresì alla disciplina codicistica in materia di liquidazione e la sua attività risulta limitata alla esclusiva gestione delle fasi liquidatorie.

Pertanto, l'attuale Modello di governance risulta così configurato:

► Il Liquidatore Unico

In data 8 aprile 2024 l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato all'unanimità lo scioglimento volontario della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, e dell'art. 34 dello Statuto, e, per l'effetto, di porre la medesima in liquidazione. È stato pertanto nominato un Liquidatore Unico, fino a revoca o dimissioni, a cui è stato conferito ogni più ampio potere per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale e per compiere tutti gli atti utili a tal fine. In data 29 aprile 2024 è avvenuta l'iscrizione presso il Registro delle imprese di Napoli della delibera di Assemblea Straordinaria della Società che ha approvato lo scioglimento volontario della Società. Pertanto, a partire da tale data ha efficacia lo scioglimento della Società, la cessazione dalla carica dei precedenti Amministratori e l'assunzione della carica da parte del Liquidatore Unico.

► L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

► Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

► La società di revisione

L'Assemblea dei Soci di SAM ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione contabile iscritta all'Albo Speciale Consob.

7.2 Il sistema organizzativo

L'assetto organizzativo della Società è attualmente articolato in unità aziendali rette dal personale dirigente e "non", in distacco da altra Società del Gruppo ASPI, a riporto diretto del Liquidatore Unico, e da n. 3 risorse impiegate con contratto a tempo determinato per l'espletamento di mansioni amministrative. L'attività sociale viene principalmente espletata tramite le società del Gruppo ASPI in virtù della sottoscrizione dei seguenti contratti di servizio:

- 1) Servizi di tesoreria e finanziari - ASPI
- 2) Servizi informatici ICT -ASPI
- 3) Servizi Amministrativo – Contabili e Fiscali, Amministrazione del Personale e Fleet e Facility Management - Youverse S.p.A.

Nell'ambito delle attività comprese nell'oggetto sociale, attualmente SAM svolge operazioni di natura finanziaria, contabile, fiscale e mobiliare, nonché le attività di natura legale, societaria e di governance strumentali al corrente contesto.

È presente un organigramma aziendale.

7.3 Il sistema di deleghe e procure

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

7.4 Il sistema normativo interno

La Società ha messo a punto un complesso di procedure volte a specificare l'articolazione dei processi aziendali dell'organizzazione, descrivendo le modalità di svolgimento, individuando i contenuti e le responsabilità, nonché le attività di controllo e di monitoraggio da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali:

- le procedure, che costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali interessati e che prevedono i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali come sopra descritte; sono presenti n. 4 procedure operative:
 - o Gestione Tesoreria
 - o Bilancio
 - o Ciclo Passivo
 - o Gestione degli adempimenti fiscali.
- Procedura Informazioni Societarie al Mercato;
- Procedura per le informazioni al Collegio Sindacale;
- Procedura operazioni con Parti Correlate.

L'insieme delle procedure e dei protocolli - definiti da SAM per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse - sono mappate nell'ambito dell'attività di *risk assessment* e sono costantemente aggiornate da SAM con la modifica degli assetti organizzativi e procedurali verificando che le nuove procedure assicurino il necessario presidio del rischio.

7.5 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo di Autostrade Meridionali S.p.A. è articolato in 2 livelli:

- 1° Livello (anche detto "controllo di linea"), ovvero quello operato direttamente dai Responsabili delle Strutture / Unità aziendali che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello, ovvero quello proprio delle Strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici.

7.6 Attività affidate in *outsourcing*

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, può avvalersi del supporto di società terze, anche facenti parti del Gruppo ASPI.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231, ivi incluse le relative Parti Speciali con riferimento alle aree a rischio connesse alle attività oggetto di esternalizzazione, e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello e/o del Codice Etico);
- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi (*Service/Controls Level Agreement*).

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;

- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità nelle questioni connesse alla salute e sicurezza;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nei protocolli aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nella salute e sicurezza, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dalla Società e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla salute e sicurezza, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno di SAM, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso e/o del Decreto, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione del Decreto (art. 6, comma 1, lettera b) e nel rispetto delle previsioni delle Linee guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A., nel 2003, ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza di SAM è plurisoggettivo, con almeno un componente esterno, che assume la funzione di Coordinatore. Gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere individuati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società, non sottoposti, nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

9.2 Nomina

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Liquidatore Unico. La nomina è comunicata all'Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere societarie ed egli deve accettare formalmente l'incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione, sono comunicati a tutti i livelli aziendali con ordine di servizio.

9.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee guida di Confindustria, sono garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate dalla presenza di almeno un componente esterno, privo di mansioni operative e di interessi che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, nonché dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *corporate governance* societaria, riportando informativa al Liquidatore Unico ed al Collegio Sindacale. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Liquidatore Unico di vigilare sull'adequatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'efficace adozione e attuazione del Modello.

Al fine di assicurarne la professionalità, nell'individuazione dell'OdV, il Liquidatore Unico tiene conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e nel diritto penale, sia nella gestione ed organizzazione aziendale e nell'analisi dei rischi e del sistema di controllo. Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza di SAM si avvale del supporto delle Strutture della Società e/o di eventuali consulenti esterni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessari.

La continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, e dal fatto che i suoi membri ha una contezza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con il Liquidatore Unico o i Sindaci di SAM;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in SAM e/o in società del Gruppo Aspi tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- essere titolari nella Società di procure e compiti operativi che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a informare immediatamente il Liquidatore Unico.

Il Liquidatore Unico si riserva di prevedere gli ulteriori requisiti che – in linea con la normativa, le Linee guida di Confindustria e le indicazioni di tempo in tempo vigenti sui criteri di composizione – i componenti dell'OdV devono possedere.

9.4 Durata e revoca

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Liquidatore Unico. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Liquidatore Unico, sentito il Collegio Sindacale. Il Liquidatore Unico può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi: *a)* l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni; *b)* l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; *c)* un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello; *d)* il venir meno all'obbligo di riservatezza; *e)* il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità o di decadenza.

A seguito della revoca il Liquidatore Unico provvederà a nominare un nuovo OdV.

Ove sussistano gravi ragioni, il Liquidatore Unico procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo OdV.

9.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di SAM è affidato sul piano generale il compito di:

1. vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
2. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
3. individuare e proporre al Liquidatore Unico la necessità di aggiornamento del Modello, in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, dei processi aziendali, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo, è affidato all'OdV di SAM il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle aree a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e dei protocolli, ove se ne evidenzia la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello e dei protocolli e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle Strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate aree a rischio e su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle stesse;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica, ove necessario;
- promuovere, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle Strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio reato, nonché stabilire specifiche modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di violazioni, o presunte tali, del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli Organi Sociali (Liquidatore Unico) competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere i programmi di formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e dei protocolli ad esso relativi, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;

- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti asseritamente integranti le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni, o presunte tali, del Decreto e/o del Modello segnalate o apprese direttamente e comunicarle ai competenti soggetti / Strutture a fini disciplinari.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto e del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque Struttura aziendale, dipendente e/o componente degli Organi Sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le Strutture della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle Strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei Dipendenti, del Liquidatore Unico e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni ai Destinatari terzi del Modello (consulenti, fornitori, *partner*, ecc.).

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si può avvalere, per lo svolgimento della propria attività operativa e delle varie Strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili. Inoltre, anche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività e la continuità di azione dell'OdV, è assicurata dalla Società una segreteria tecnica.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere di far stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo di Vigilanza si rapporta direttamente al Liquidatore Unico e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia, disponendo di risorse adeguate ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Liquidatore Unico assegna all'OdV le risorse necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le Strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all'OdV e, parimenti, l'OdV risponde al Liquidatore Unico dell'attività svolta, su proprio incarico, da Strutture aziendali e consulenti esterni.

9.6 Reporting verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza di SAM, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli Organi Sociali competenti, semestralmente ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno ovvero se richiesto, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Liquidatore Unico ed al Collegio Sindacale un'informativa almeno semestrale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello ed alle relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di efficacia del Modello sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello e delle sue componenti (interventi pianificati e relativo stato di realizzazione);
- un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e delle relative azioni intraprese;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Nell'informativa annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza comunica il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV riferisce tempestivamente al Liquidatore Unico (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Strutture / Unità aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Liquidatore Unico.

9.7 Regolamento di funzionamento dell'OdV

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

9.8 Rapporti tra l'OdV ed il Collegio Sindacale

L'OdV scambia, per quanto di competenza, con il Collegio Sindacale - su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia - informazioni e documenti relativi alle attività

svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 stesso.

La previsione di flussi informativi è necessaria a garantire l'effettiva ed efficace attività di vigilanza dell'OdV e per l'eventuale accertamento "a posteriori" delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di violazioni del Decreto e/o del Modello, nonché al fine di monitorare nel continuo l'operatività societaria.

Pertanto, onde assicurare la disponibilità di informazioni aggiornate, veritiere ed esaustive riguardanti la Società, l'Organismo di Vigilanza predispone ed approva - dandone formale informazione al Liquidatore che successivamente lo trasmette a tutti gli Esponenti aziendali per esso onerati - un c.d. "Flussogramma" che individua i Responsabili aziendali tenuti a trasmettere specifiche informazioni e documentazioni di supporto – all'indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV – periodicamente alle scadenze indicate (semestralmente), ovvero "ad evento", allorché si verifichino eventi sostanzianti violazioni delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e/o del Modello, ovvero irregolarità e malfunzionamenti.

Tale documento definisce le informazioni da comunicare tenendo conto dell'attuale limitata operatività della Società, del regime di messa in liquidazione, nonché dell'assetto di *Governance* di struttura e configurazione semplificata.

L'adempimento di tale attività informativa sostanzia un obbligo giuridico per i soggetti ad esso tenuti, la cui violazione configura un inadempimento passibile di sanzionamento disciplinare".

10.1 Flussi informativi *ad hoc* e periodici verso l'Organismo di Vigilanza

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nei protocolli aziendali in materia, ogni informazione utile, proveniente anche da terzi, attinente a criticità attuali o potenziali e alle attività ricorrenti della Società che potrebbero assumere rilevanza per l'Organismo ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti (con obbligo di mettere a disposizione dell'OdV la relativa documentazione, ove disponibile).

La Società, al fine di facilitare l'inoltro dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza, ha attivato una apposita casella di posta elettronica (organismo.vigilanza@autostrademeridionali.it).

Tutto quanto sopra esposto evidenzia la necessità da parte della Società di garantire un flusso informativo strutturato e concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello.

L'informativa oggetto dei flussi informativi è definita anche sulla base dei *red flags* o segnali di anomalia individuati all'esito dell'attività di *risk assessment*.

10. SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello e all'eventuale commissione o sospetto di commissione di violazioni del sistema normativo aziendale nonché qualunque altra violazione o condotta irregolare circa la conduzione delle attività aziendali, comprese quelle che potrebbero avere potenziale rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, devono essere indirizzate all'Organo di Gestione delle Segnalazioni della Società, nel rispetto di quanto disciplinato nella Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI, adottata dalla Società.

Nei casi di ricezione di una segnalazione relativa a violazioni o tentata elusione del Modello 231, a presunti reati o a violazioni del Codice etico che potrebbero avere potenziale rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'Organo di Gestione dovrà informare di tale segnalazione l'Organismo di Vigilanza della Società attraverso una comunicazione dedicata nel rispetto delle garanzie di riservatezza imposte dal Decreto Legislativo n. 24/2023, affinché, nel rispetto delle prerogative e dell'indipendenza di ciascun ente, l'OdV possa effettuare le proprie valutazioni ed azioni.

Nel caso di segnalazione potenzialmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 che coinvolga oltre ad Autostrade Meridionali altre società del Gruppo, i singoli Organi di Gestione delle segnalazioni di ciascuna altra società del Gruppo provvedono ad inoltrarla al rispettivo Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza di Autostrade Meridionali, per quanto di competenza, agisce in modo da garantire, a sua volta, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e della Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI.

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato una piattaforma informatica dedicata (Piattaforma Whistleblowing) che assicura la segregazione, la sicurezza e la protezione dei dati nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, attraverso un sistema avanzato di cifratura delle informazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Tale piattaforma consente di effettuare le segnalazioni sia in forma scritta che tramite casella vocale⁶ ed il relativo accesso è consentito dal sito istituzionale della Società. Inoltre, l'Organo di Gestione delle Segnalazioni è disponibile ad incontrare il segnalante per raccogliere la segnalazione, verbalizzando quanto riferito, qualora questi ne faccia richiesta tramite la piattaforma. In tal caso, la verbalizzazione dell'incontro dovrà essere sottoscritta dal segnalante e debitamente archiviata.

11.1 Attività dell'organismo di vigilanza successiva al ricevimento di una segnalazione relativa a presunte violazioni del modello

Nel caso in cui una segnalazione sia stata condivisa dall'Organo di Gestione delle Segnalazioni, per competenza, con l'Organismo di Vigilanza, lo stesso esamina le segnalazioni ricevute ed i risultati della fase di istruttoria che sono trasmessi prima della chiusura definitiva della stessa, allo scopo di prendere in carico eventuali ulteriori esigenze di approfondimento.

⁶ La casella vocale prevede modalità di registrazione della segnalazione che garantiscono la distorsione della tonalità e la contraffazione della voce garantendo l'anonimato del segnalante.

In aggiunta l'Organismo di Vigilanza può effettuare attività istruttoria autonomamente, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative, quale ad esempio l'affidamento di incarichi professionali e consulenze esterne, richiesta di approfondimenti a soggetti aziendali individuati per competenza.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la struttura aziendale competente per il procedimento disciplinare.

11.2 Tutela del segnalante da ritorsioni o discriminazioni

L'Organismo di Vigilanza, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, i segnalati e gli ulteriori soggetti coinvolti nella segnalazione, vigila affinché sia garantita la discrezione e riservatezza in ogni fase del processo di gestione delle segnalazioni e proibisce qualsiasi forma di ritorsione⁷, anche indiretta, assicurando – ove richiesto - l'adozione di misure di sostegno⁸ per il tramite l'Organo di Gestione delle Segnalazioni della Società.

Le garanzie di riservatezza e le misure di protezione sono normate in dettaglio nella Linea Guida Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI.

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

12.1 La comunicazione del Modello

La Società promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è pubblicato sul sito istituzionale della Società e comunicato formalmente anche ai Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico.

Per i Destinatari interni, il Modello (così come i documenti che ne costituiscono parte integrante) è reso disponibile con apposita comunicazione aziendale via mail, ,. ed è reso disponibile sul luogo di lavoro. Inoltre, all'assunzione viene consegnata ai Dipendenti l'informativa sulle disposizioni aziendali, in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Modello 231 e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

La Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico di Gruppo e la Linea Guida Anticorruzione di Gruppo sono messi a disposizione dei Destinatari terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni, mediante pubblicazione sul sito *istituzionale* della Società.

⁷ Per una esemplificazione non tassativa dei casi di ritorsione si rinvia a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto, che ne regola altresì l'onere della prova nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali.

⁸ Avuto riguardo alle misure di sostegno, si rinvia altresì a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto e all'Elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'A.N.A.C. pubblicato sul sito istituzionale della predetta Autorità.

12.2 Formazione del Personale

La Struttura aziendale competente in materia di risorse umane provvede ad organizzare e ad effettuare la formazione del Personale - che ha ad oggetto le previsioni normative del Decreto ed i contenuti del Modello e che si svolge secondo uno specifico piano di attività – dandone informativa periodica all'Organismo di Vigilanza.

Le sessioni formative sono effettuate periodicamente e, in ogni caso, a seguito di rilevanti modifiche apportate al Modello.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come ai corsi *on-line*, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la Struttura aziendale competente in materia di risorse umane monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito da tutti i Destinatari interni. La tracciabilità della partecipazione alle sessioni di formazione è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità *on-line*, dall'attestato di fruizione. Tali documenti sono conservati a cura della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane.

12.3 Informativa ai Destinatari terzi

SAM promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e del Modello anche tra tutti i Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e del Modello 231 da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (sino alla facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, anche in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico e/o della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e/o del Modello, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Società.